

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO

***EX INIQUITATIBUS MENSURARUM ET PONDERUM.*
APPUNTI INTORNO ALLE FRODI METROLOGICHE
NELL'ANTICHITÀ GRECA E ROMANA**

***EX INIQUITATIBUS MENSURARUM ET PONDERUM.*
SOME NOTES ON METROLOGIC FRAUD IN GREEK AND
ROMAN ANTIQUITY**

Mariagrazia Rizzi

Ricercatore universitario

Università degli Studi di Milano-Bicocca

mariagrazia.rizzi@unimib.it

1. La creazione e la diffusione di sistemi di quantificazione di peso, volume e lunghezza¹, il loro

¹ ? Per una rassegna di alcune tra le principali raccolte di *pondera* e *mensurae* antichi, nonché dei “metrologische Standardwerke” in materia cfr. K. HITZL, *Die Gewichte griechischer Zeit aus*

utilizzo al fine dell'espletamento di attività commerciali, la presenza di controlli ed interventi in materia esercitati dalle autorità costituiscono aspetti intimamente interconnessi e costantemente presenti nella storia giuridico-economica greca e romana.

Olympia, Berlin-New York, 1996, 3 ss., cui adde le indicazioni bibliografiche fornite da P. WEISS, *Von Perinth in die Dobrudscha, nach Bithynien und Westkleinasien. Regionale und überregionale Gestaltungsweisen bei den Marktgewichten in der Kaiserzeit*, in *Chiron* 35 (2005), 406 nt. 3. Si segnala, inoltre, la recente pubblicazione di una raccolta di iscrizioni provenienti dalla *Iudaea/Palaestina*, in cui, tra le diverse testimonianze, sono riportati una serie di pesi e strumenti di misura iscritti rinvenuti a Gerusalemme (H.M. COTTON - L. DI SEGNI - W. ECK - B. ISAAC - A. KUSHNIR-STEIN - H. MISGAV - J. PRICE - J. ROLL - A. YARDENI (a cura di), *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae*, Vol. I, Jerusalem. Part. I (1-704), Berlin-New York, 2010, 651 ss.) e a Caesarea e zone limitrofe (W. AMELING - H.M. COTTON - W. ECK - B. ISAAC - A. KUSHNIR-STEIN - H. MISGAV - J. PRICE - A. YARDENI (a cura di), *Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae*, II, *Caesarea and the Middle Coast*, Berlin-Boston, 2011, 604 ss., 863 ss.). Tra le raccolte di pesi e misure riferibili a singole realtà territoriali cfr. altresì, tra le diverse recentissime pubblicazioni, D. ST. SOURLAS, *L'agora romaine d'Athènes. Utilisation, fonctions et organisation intérieure*, in V. CHANKOWSKI - P. KARVONIS (a cura di), *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques. Actes du colloque d'Athènes, 16-10 juin 2009*, Paris-Bordeaux-Athènes, 2012, 136 ss., che ha presentato una lista di pesi di marmo scoperti nell'agorà romana di Atene, e P. WEISS, *Magnesia mea. Marktgewichte und Bleisiegel der Stadt am Mäander*, in

E' soprattutto l'ambito relativo alla sicurezza nei mercati quello nel quale si hanno numerose e diversificate attestazioni di interventi, da parte delle autorità, legati a *pondera e mensurae*². Particolarmente significative si presentano, a questo proposito, le misure tese alla prevenzione e alla punizione delle frodi metrologiche. Le fonti, soprattutto letterarie, ma anche epigrafiche e giuridiche, offrono al riguardo un quadro assai ampio e variegato di comportamenti fraudolenti tenuti nell'ambito dello svolgimento di attività commerciali. Indugiando brevemente su tale documentazione, si possono rammentare le diverse descrizioni, presenti nelle commedie aristofanee, di

Orhan Bingöl'e 67. Yaş Armağanı. A Festschrift for Orhan Bingöl on the occasion of his 67th Birthday, Ankara, 2013, 677 ss., sui pesi provenienti da Magnesia al Meandro.

² Verrà dunque tralasciato, in questa sede, l'approfondimento relativo agli interventi, collocabili principalmente in epoca postclassica, tesi ad agevolare la sicurezza delle operazioni di riscossione dei tributi in natura. Si confrontino, tra gli altri, *Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. ad Postumianum praefectum praetorio* C.Th. 12.6.19; *Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius aaa. Cynegio praefecto praetorio* C.Th. 12.6.21pr.-1 (= C. 10.72.9pr.-2, con differenze minime); *Impp. Honorius et Theodosius aa. Caeciliano praefecto praetorio* C.Th. 11.8.3pr. (= C. 1.55.9pr., versione abbreviata e con alcune piccole differenze); *Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Volusiano praefecto praetorio* C.Th. 12.6.32pr. (= C. 10.72.15pr.); il famoso modio di Ponte Puñide (AE 1915 75 (=AE 1916 64)).

pesature scorrette ad opera di osti ed ostesse³, di trucchi, come quello di bagnare la lana, escogitato dai mercanti per farla risultare più pesante⁴, di frodi nella pesatura da parte dei panettieri. A quest'ultimo riguardo basti porre mente ad un brano degli *Equites* in cui è descritto un caso di frode nel peso della farina da parte di panettieri⁵, oppure alle *Nubes*, dove in un dialogo tra Socrate e Strepsiade, giocando sul doppio significato del lemma *mÿtron*, è introdotto il riferimento all'avvenuta falsa pesatura, ad opera di un fornaio, di alcune unità di pane⁶. Tra le fonti in lingua latina, può

³ Aristophanes *Plutus* 435-436; Aristophanes *Thesmophoriazusae* 347-349.

⁴ Aristophanes *Ranae* 1383-1388.

⁵ Aristophanes *Equites* 1009.

⁶ Aristophanes *Nubes* 636-654. Si confronti anche Lysias *Adversus mercatores* 22. Tra le altre fonti che testimoniano casi di frodi metrologiche poste in essere dai mercanti, si può menzionare un brano della *Mechanica* dello Pseudo-Aristotele (849b 34-40), in cui si fa allusione alla falsificazione di strumenti ad opera dei mercanti di porpora. Ulteriori indicazioni in termini generali sulla pratica di frodi nel peso e nella misura si trovano ad esempio in Diogenes Laertius *Vitae philosophorum* 1.104; Demosthenes *Contra Aristogitonem* 25, 45-46; Lucianus *Hermotimus* 70.59; Sophocles *Fragmenta* 796; Ps.-Phocylides 14-15. Per un'indagine dettagliata delle fonti letterarie greche nelle quali figurano riferimenti a pesi e misure e a comportamenti fraudolenti legati al loro utilizzo cfr. le belle pagine di S. GRIMAUDDO, *Misurare e pesare nella Grecia antica. Teoria storia ideologie*, Palermo, 1998, in part. 94 ss.

essere segnalata ad esempio un'iscrizione proveniente da Karrakavak, databile tra il II e il I secolo a.C., nella quale un certo *Vitalis, institor della taberna Apriana*, chiede perdono ai clienti per aver dato *quid minus... mensura*⁷. Oppure si confronti CIL VIII 22914, in cui un abitante di *Hadrumetum* dichiara di aver sempre dato dei pesi esatti⁸. Alla lotta contro le frodi metrologiche è possibile forse che alluda altresì un brano delle *Epistulae ad familiares* di Cicerone, in cui Celio afferma di aver combattuto, nella veste di edile curule, *cum*

⁷ CIL III 14206.21 (ILS 7479): *Vitalis C(ai) Lavi Fausti serv(us), idem f(ilius), verna domo natus, hic situs est. Vixit annos XVI. Institor tabernas Aprianas a populo acceptus, idem ab dibus ereptus. Rogo vos, viatores, si quid minus dedi me(n)sura, ut patri meo adicere(m), ignoscatis; rogo per superos et inferos ut patrem et matre(m) commendatos (h)abeatis. Et vale.* Sull'iscrizione cfr., tra gli autori che se ne sono occupati da ultimo, A. BÜRGE, *Rechtsgeschäfte im römischen Alltag*, in CH. RONNING (a cura di), *Einblicke in die Antike. Orte – Praktiken – Strukturen*, München, 2006, 204; N. TRAN, *Les cités et le monde du travail urbain en Afrique romaine*, in C. BERRENDONNER – M. CÉBEILLAC-GERVASONI - L. LAMOINE (a cura di), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand, 2008, 345.

⁸ CIL VIII 22914: *Omnes amici et amatores cum quibus semper baene vixi et istatere pondus lib(e)re [d]edi (o i(n) statere pondus librae [d]edi). Valete.* Cfr. P. SALAMA – J.-P. LAPORTE, *Tables de mesures de l'Afrique romaine*, in M. MILANESE – P. RUGGERI – C. VISMARA (a cura di), *L'Africa romana. I luoghi e le forme dei mestieri e della produzione nelle province africane. Atti del XVIII convegno di studio, Olbia, 11-14 dicembre 2008*, Roma, 2010, 333 nt. 2).

*tabernariis*⁹, nonché un testo del *Satyricon* di Petronio, in cui Ganimede denuncia la collusione tra edili e panettieri¹⁰.

Il dato offerto dalle fonti ora menzionate è comprovato dal ritrovamento di alcuni esemplari di *pondera* che presentano un peso assai differente rispetto a quello indicato sullo strumento, elemento questo che in taluni casi potrebbe essere spiegato pensando ad una falsità dello stesso. Per tutti, può essere menzionato un *pondus lignarium* di Otricoli rinvenuto nel 1989¹¹. Sul peso, che risale alla fine del IV secolo d.C., si legge la seguente iscrizione: *Ocric(uli) po(ndus) lign(arium) hab(et) Aur(elius) Vrb(---) po(ndo) CL*. Il valore indicato, tuttavia, è di circa sette chili inferiore rispetto al peso affettivo. Si può, al riguardo, pensare ad un difetto di fabbricazione, ma non è da escludersi che il proprietario consapevolmente avesse fatto fabbricare o avesse fabbricato pesi falsi¹². Altri due casi di pesi contraffatti

⁹ Cicero *Ad familiares* 8.6. Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, Leipzig, 1887, 500 nt. 1.

¹⁰ Petronius *Satyricon* 44. Cfr. N. TRAN, *Les cités*, cit., 346. Per un panorama di alcune tra le fonti latine sopracitate cfr. G. DI PASQUALE, *Tecnologia e meccanica. Trasmissione dei saperi tecnici dall'età ellenistica al mondo romano*, Firenze, 2004, 319 s.

¹¹ Cfr. M.L. CALDELLI, *Nuovo peso iscritto da Otricoli*, in *Epigraphica* 56 (1994), 209 s., cui *adde* AE 1994 577, ove indicazioni relative al luogo, al contenuto dell'iscrizione e al soggetto ivi menzionato.

potrebbero essere un *pondus* proveniente da *Vitudurum*¹³, nonché un peso a ciotola, portato in luce nella primavera del 2007, proveniente da *Porolissum*¹⁴.

Quanto alle fonti giuridiche, nel Digesto sono riferite alcune questioni oggetto di riflessione da parte della giurisprudenza relative a vendite realizzate *iniquibus ponderibus*¹⁵, a comodati di *pondera iniqua* con cui sono effettuate *emptiones-venditiones*¹⁶, a locazioni di *mensurae iniquae* e di *mensurae aequae* con cui però il

¹² Cfr. M. L. CALDELLI, *Nuovo peso*, cit., 209 s., la quale si orienta verso la seconda spiegazione.

¹³ Cfr. KAUFMANN-HEINIMANN, *Gewichte*, in *Beiträge zum römischen Oberwinterthur [VITUDURUM 7]*, Zürich, 1996, 53 s.

¹⁴ Cfr. C. GAZDAC - B WRIGHT, *Counterfeiting official roman weights. The inscribed cup-weight from Porolissum*, in *Ephemeris Napocensis* 19 (2009), 183 ss. Tra i diversi esemplari, va ancora segnalato un peso conservato nell'Antiquarium di Tesis di Vivaro, che presenta una massa molto minore rispetto al peso indicato. F. LUCIANI e T. LUCHELLI, che si sono occupati recentemente del peso (*La riscoperta di un peso a ciotola nell'Antiquarium di Tesis di Vivaro (PN)*, in *Quaderni Friulani di Archeologia* 21 (2011), 219 ss.), hanno ipotizzato che possa esservi stato un errore di fabbricazione o un intervento fraudolento, scartando tuttavia quest'ultima ipotesi per l'eccessiva differenza tra la massa effettiva e quella teorica, differenza che facilmente sarebbe stata riconoscibile (220).

¹⁵ Ulp. 11 *ad ed.* D. 19.1.32: *Si quis a me oleum quod emisset adhibitis iniquis ponderibus accepisset, ut in modo me falleret, vel emptor circumscriptus sit a venditore ponderibus minoribus...* Cfr. altresì Mod. 1 *de poen.* D. 48.10.32.1, su cui *infra* § 6.

commerciante effettua operazioni di misurazione e pesatura scorrette¹⁷, a false misurazioni ad opera dei *dardanarii*¹⁸.

2. Uno sguardo ai singoli interventi posti di fronte al frequente verificarsi di frodi in ambito commerciale legate a *pondera* e *mensurae*, in questa sede inevitabilmente solo tratteggiato e rivolto agli aspetti

¹⁶ Paul. 11 *ad ed.* D. 4.3.18.3 : *De eo qui sciens commodasset pondera, ut venditor emptori merces adpenderet, Trebatius de dolo dabat actionem. Atquin si maiora pondera commodavit, id quod amplius mercis datum est repeti condicione potest, si minora, ut reliqua merx detur ex empto agi potest...*; Ulp. 37 *ad ed.* D. 47.2.52.2: *Maiora quis pondera tibi commodavit cum emeris ad pondus: furti eum venditori teneri Mela scribit: te quoque si scisti: non ex voluntate venditoris accipis cum erret in pondere...*

¹⁷ Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.2.13.8: *Si quis mensuras conduxerit easque magistratus frangi iusserit, si quidem iniquae fuerunt, Sabinus distinguit, utrum scit conductor an non: si scit, esse ex locato actionem, si minus, non...* Sul passo in questione cfr. anche brevemente *infra* § 4. Sulle testimonianze menzionate in questa e nelle due note precedenti cfr., tra gli altri, P. STEIN, *False Measures in the Roman Law of Sale*, in *Cambridge Law Journal* 13 (1955), 226 ss., cui adde, da ultimo, R. SCEVOLA, *Utilitas publica. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, in part. 293 s. nt. 30, 296 s. nt. 32.

¹⁸ Paul. I *sent.* D.48.19.37. Sul testo cfr. *infra* § 6.

più strettamente giuridici¹⁹, mostra innanzitutto la costante presenza di specifiche autorità con funzioni in materia e con poteri di intervento nel caso di verifica di irregolarità rispetto agli strumenti utilizzati nel mercato.

Volgendo l'attenzione alla parte orientale del Mediterraneo, ad Atene si ha testimonianza, tra la metà

¹⁹ Va al riguardo rilevato che l'attenzione da parte della dottrina giuridica rispetto al tema in questione è stata finora particolarmente limitata. Nei pochi casi in cui è stato svolto un approfondimento in merito, esso ha riguardato principalmente i problemi tra pesi e misure ed annona, nonché gli interventi imperiali ad essi collegati. Fondamentale, a questo riguardo, il lavoro di E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, in part. 233 ss., 308 ss., cui adde, da ultimo, R. SCEVOLA, *Utilitas publica*. II, cit., 289 ss. Di converso, si è assistito, soprattutto di recente, ad un rinnovato interesse per il tema nell'ambito degli studi storici ed archeologi. Per i numerosi punti di contatto tra i temi affrontati nel presente contributo, si segnalano in particolare i lavori di C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures par les autorités romaines: l'apport de la documentation épigraphique latine*, in *Cahiers du Centre Gustave-Glotz*, 20 (2009), 351 ss.; EAD., *L'administration des marchés dans les cités de l'Italie romaine*, in *Agoranomes et édiles*, cit., in part. 208, 212, 219 ss.; A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y administración de pesos y medidas en las ciudades del Imperio romano (Pars Occidentalis)*, in *Gerión* 29.1 (2011), 123 ss.; A. DAGUET-GAGEY, *Les édiles et les marchés de Rome (Ier siècle a.C.-IIIe siècle p.C.)*, e EAD., *Édiles et marchés dans l'Occident romain extra italo-african*, editi in *Agoranomes et édiles*, cit., rispettivamente 65 ss., 71 ss. e 163 ss.

del IV secolo e la metà del II secolo a.C., dell'operatività dei *metronomoi*²⁰. Si tratta dell'unica magistratura che sembrerebbe essere stata creata con funzioni esclusivamente legate a pesi e misure. Nelle altre città tali mansioni sono invece affidate agli *agoranomoi*,

²⁰ Cfr. *Aristotheles Athenensium respublica* (51.2-4); *Dinarchus* fr. XIX, 8 *Conomis*; *Pollux Onomasticon* 4.167 (che cita *Dinarco*); *Harpocratio Lexicon in decem oratores Atticos*, s.v. *metronàmoi* (che cita *Aristotele* e *Dinarco*); *Vanderpool* 1968 (SEG XXIV 157); IG II² 1710 e 1711; *Lang (Crosby), The Athenian Agora*, X, 1964, 21 s.; 27 s., LW 17. L'attività di questi magistrati è documentata con sicurezza fino alla metà del II secolo a.C. Di recente è stata portata in luce a *Camarina* un'iscrizione, datata tra il 152 e il 192 d.C., nella quale, sulla base dell'*editio princeps*, figurerebbe il genitivo *metronomou* (SEG L, 1008) Come tuttavia evidenziato dagli stessi editori dell'iscrizione, il testo, così ricostruito, si presenta difficilmente comprensibile (DI STEFANO, *Museo regionale di Camarina. Pesi e monete del padiglione subacqueo del museo*, in *AION* 46 (1999), 268 Faccia B). Sull'iscrizione cfr. altresì P. WEISS, *Von Perinth in die Dobrudscha*, cit., 432. Sulla base dello stato di conservazione del documento risulta, in sostanza, assai arduo trarre una prova in merito alla sopravvivenza di questi magistrati ancora nell'età del principato. Sui *metronomi* si vedano, con riguardo alla letteratura più antica, tra gli altri CH. LÉCRIVAIN, S.v. *Metronomoi*, in *Dictionnaire des Antiquites grecques et romaines*, III.2, Paris 1904, 1889 ; V. EHRENBURG, s.v. *Metronomoi*, in RE 15.2, Stuttgart 1932, 1485 ss.; P.V. STANLEY, *Agoranomoi and Metronomoi. Athenian Market Officials and Regulations*, in *The Ancient World*, II, 1979, 18; M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca, II, Epigrafi di carattere pubblico*,

competenti in generale per i controlli dei mercati²¹. L'attività di questi magistrati è testimoniata entro un arco temporale assai ampio, dal V secolo a.C. fino al III secolo d.C.²², nonché nella quasi totale realtà territoriale in esame.

Accanto a quelle ora individuate, in alcune fonti figurano altre autorità che sembrano avere mansioni

Roma, 1969, 464 s., cui adde, da ultimo, U. FANTASIA, *I magistrati dell'agora nelle città greche in età classica ed ellenistica*, in C. AMPOLO (a cura di), *Agora greca e agorai di Sicilia. Seminario di studi, Scuola Normale Superiore, Pisa, 30 giugno-2luglio 2008*, Pisa, 2012, 31; G. OLIVER, *The igoranàmoi at Athens*, in L. CAPDETREY - C. HASENOHR (a cura di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Paris, 2012, 85 ss., cui adde brevemente M. RIZZI, *Mensurae und Pondera in der Antike: Juristische Bemerkungen*, in E. SCHWEIGHOFER - F. KUMMER - W. HÖTZENDORFER (a cura di), *Transformation juristischer Sprachen*, Wien, 2012, 334 ntt. 2 e 3.

²¹ Sulla magistratura degli *agoranomoi* si vedano, da ultimo, i diversi contributi inseriti all'interno del volume L. CAPDETREY - C. HASENOHR (a cura di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques* menzionato nella nota precedente, ove numerosi riferimenti alla letteratura sul tema, nonché i molteplici riferimenti contenuti all'interno dei lavori pubblicati nel volume V. CHANKOWSKI-P. KARVONIS (a cura di), *Tout vendre, tout acheter*, citato.

²² Si confrontino, tra gli altri, Xenophon *Symposium* 2.20; Teophrastus *Characteres* fr. 98; *I.Delos* 509 = *Syll.*³ 975. Numerosissimi sono soprattutto i pesi e gli strumenti di misura sui quali figura l'indicazione di questa magistratura. Si vedano, per tutti, i pesi provenienti dalla Bitinia e dal Ponto, su cui cfr. *infra*

connesse con pesi e misure²³. In particolare, quantunque non numerose, si hanno testimonianze su cui si legge l'indicazione di *panegyriarchai*²⁴, *hipparchoi*²⁵, *astynomoi*²⁶, *epimeletai* dell'*emporion*²⁷, *paraphylaches*²⁸, *eirenaches*²⁹. Ciò pone il problema delle motivazioni a fondamento della presenza di tali

nt.35. Tra i pesi portati in luce di recente, può essere, tra gli altri, menzionato un esemplare proveniente da Metropolis rinvenuto probabilmente all'interno di un magazzino per cereali, su cui S. AYBEK – B. DREYER, *Gewichte und Agoranomoi aus Metropolis*, in *ZPE* 182 (2012), 205 ss., nonché un sekoma di Megalopolis, sul quale S. FRITZILAS, *AMFOREUS MEGALOPOLITWN. Un sékôma en marbre de Mégalopolis*, in *Tout vendre, tout acheter*, cit., 319 ss. Tra le diverse testimonianze, merita altresì di essere ricordata la cd. iscrizione agoranomica del Pireo, pubblicata nel 1994 da G. STEINHAEUER, *Inscription agoranomique du Pirée*, in *BCH* 118 (1994), 51 ss., e oggetto di ulteriori osservazioni da parte, tra gli altri, di R. DESCAT, *Les prix dans l'inscription agoranomique du Pirée*, in J. ANDREAU ET AL. (a cura di), *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économie antiques*, Toulouse, 1997, 13 ss. e A. BRESSON, *L'inscription agoranomique du Pirée et le contrôle des prix de détail en Grèce ancienne*, in *La cité marchande*, Bordeaux, 2000, 161 ss.). Nell'iscrizione si legge, tra le altre disposizioni, quanto segue: * EpØ Pa[mm]ÿnou ϕrcontoV AÿscoêloV Aÿscoêlou =ErmeioV igoranomÀsaV toëV IxqouV kaØ tÁn zugàstasin inÿqhken (ll. 1-5). Bresson reputa (165 ss.) che con IØqoi si faccia riferimento a “tables de pierre, dont certaines étaient peut-être aussi des tables à mesures légales, sur lesquelles se déroulaient les opérations essentielles du marché ” e che con zugàstasiV si intenda un “un support de balance”. Precedentemente, Steinhauer (59) aveva identificato IØqoi con

autorità, nonché della relazione con le magistrature precedentemente menzionate, a cui sembrano tradizionalmente attribuite funzioni in materia. In taluni casi è possibile che il loro legame con i pesi e le misure sia da ricercare nelle funzioni esercitate: così, ad esempio, rispetto ai *panegyriarchai*, l'emissione di pesi

le iscrizioni poste dagli *agoranomoi* contenenti le differenti liste dei prodotti, mentre aveva identificato *zugàstasiV* con una *mensa ponderaria*; Descat, a sua volta, aveva ritenuto (33) che con il primo termine si facesse riferimento a “les tables de pierre qui servaient de comptoirs aux autorités du marché et aux marchands” e che il secondo termine indicasse l'insieme ufficiale dei pesi e delle misure. Non è invece certo se possa essere riconducibile agli *agoranomoi* (in questo senso, invece, da ultimo D. ST. SOURLAS, *L'agora romaine d'Athènes. Utilisation, fonctions et organisation intérieure*, in *Tout vendre, tout acheter*, cit., 127 nt. 34) il riferimento agli *arkontes* contenuto in un noto decreto attico su pesi e misure (IG II² 1013). E' infatti possibile che con tale esso si alluda ai *metronomoi* (così ad esempio M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca. II*, cit., 464; S.A. FRITZILAS, *AMFOREUS MEGALOPOLITWN. Un sékôma en marbre de Mégalopolis*, cit., 324), o, ancora più verosimilmente, che sia stato appositamente utilizzato un termine generale per individuare tutti i possibili magistrati destinatari delle disposizioni del decreto (per questa tesi, già formulata da V. EHRENBERG, s.v. *Metronomoi*, cit., 1487, e ripresa, tra gli altri, da A. BRESSON, *La cité marchande*, Paris, 2000, 215 nt. 23, si veda, da ultimo, U. FANTASIA, *I magistrati*, cit., 31). Un'interessante conferma nella direzione da ultimo indicata potrebbe essere offerta dalla recente interpretazione di C. HASENHOR, *Ariarathès, épimélète de l'emporion et les magasins du Front de mer à Délos*, in *Tout vendre, tout acheter*, cit in part.

e misure trova verosimilmente giustificazione nell'attribuzione a costoro, in epoca classica, degli aspetti economici della panegyris³⁰; analogamente, gli epimeleti dell'emporio avevano probabilmente il potere di far costruire pesi e misure nell'esercizio delle funzioni collegate alla sorveglianza dell'*emporion*; o, ancora, rispetto ai *paraphylaches* e forse agli *eirenaches*, la

259 s. in ordine alla presenza del nome dell'epimelete dell'emporio su alcuni sekomata di Delo (*J.Delos* 1827-1829; C. HASENOHR, *Ariarathès, épimélète de l'emporion*, cit., 254). Secondo la studiosa si tratterebbe invero dell'epimelete dell'emporio di Atene, il quale avrebbe fatto costruire i sekomata in esecuzione alle disposizioni contenute nel decreto su pesi e misure emanato ad Atene alcuni anni prima. Sul punto cfr. anche *infra* nel testo. Per uno sguardo alle principali edizioni e alla letteratura più significativa sul decreto attico sui pesi e delle misure cfr. *infra* nt. 38.

²³ Per alcune indicazioni in merito cfr. E' MICHON, s.v., *pondus*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, 4, Paris, 1877, 558 s.; P. WEISS, *Marktgewichte von Kyzikos und Hipparchengewichte*, in *Mysische Studien*, Bonn, 1990, 127 ss.

²⁴ Cfr. Villefosse-Michon, 1913, E. MICHON, *Nouveaux poids*, cit., 324 ss. = Miletos, 643; *AEphem* 1885, 188; IG IV 8545 = CIG XIV 2417, 1; *Auktion XXXVII. Gewichte aus drei Jahrtausenden*. II, Köln 1979, 36 n. 4073. In questa e nelle note successive saranno indicati, senza pretese di completezza, alcuni richiami a pesi recanti i nomi dei diversi magistrati.

²⁵ Cfr. le testimonianze raccolte ed analizzate da P. WEISS, *Marktgewichte von Kyzikos*, cit., 127 ss.; ID., *Eine Pelta, ein Hipparch und Smyrna*, in *EA* 34 (2002), 143 ss.

presenza del loro nome su pesi e misure potrebbe essere connessa con lo svolgimento di attività di polizia³¹. In altri casi si può invece supporre che tale legame sia motivabile sulla base di un'attribuzione, in determinati territori ed in un certo arco temporale, di specifiche competenze riguardanti anche i pesi e le

²⁶ L'indicazione degli *astynomoi* figura innanzitutto su un sekoma ateniese verosimilmente di epoca augustea (IG II² 3939 (EM 4361) e IG II² 2878 (EM 10325)) recentemente ripubblicato da D. PEPPAS DELMOUSOU, *Dédicace d'une mesure à grain par deux astynomes ((IG II² 3939 + 2878) et la politique de l'annone à Athènes sous Auguste*, in *L'hellénisme d'Époque romaine. Nouveaux documents, nouvelles approches (Ier s. a. C. – III s. p. C). Actes du Colloque international à la mémoire de Louis Robert, Paris, 7-8 juillet 2000*, Paris, 2004, 121 ss. Sul sekoma cfr. altresì S. SABA, *The Astynomoi Law of Pergamon. A New Commentary*, Mainz, 2012, 94 ss. ; U. FANTASIA, *I magistrati*, cit., 36; G. OLIVER, *The igoranàmoi at Athens*, cit., 86 s. Per un altro peso forse recante l'indicazione degli *astynomoi* cfr. E'. MICHON, s.v. *pondus*, cit., 558 nt. 48. La menzione degli *astynomoi* si trova altresì su alcuni bolli anforari, collocabili tra il IV e il III-II secolo a.C. Cfr., a titolo meramente esemplificativo, Y. GARLAN, *Amphores et timbres amphoriques grecs. Entre érudition et idéologie*, Paris, 2000; ID., *Les timbres céramiques sinopéens sur amphores et tuiles trouvés à Sinope. Présentation et catalogue*, Istanbul – Paris 2004; A. AVRAM, *Timbres amphoriques et épigraphie lapidaire : astynomes et proxènes*, in *The Thracians and Their Neighbours in Antiquity. Studia in Honorem V. Sîrbu*, Brăila, 2009, 53 ss.; ID., *De la concordance chronologique entre les astynomes sinopéens du sous-groupe VI D et les éponymes rhodiens de la période II B*, in *Eirene* 46 (2010), 168 ss., ove altre indicazioni

misure: in tal senso, l'indicazione degli *astynomoi* su un *sekoma* ateniese potrebbe forse trovare giustificazione sulla base dell'assegnazione a questi magistrati, in età augustea, della funzione "de mesurer et distribuer des céréales"³². Non si può, inoltre, escludere che in taluni casi si tratti di atti di evergetismo³³, o, ancora, come ad

bibliografiche ; S. SABA, *The Astynomoi Law*, cit., 110 s. Sulla magistratura degli *astynomoi* cfr., da ultimo, L. MIGLIARDI ZINGALE, *Ancora sugli astynomoi in D. 43.10.1*, in *Studi in onore di R. Martini*, II, Milano, 2009, 809 ss.; S. SABA, *La legge degli Astynomoi e la tutela urbanistica a Pergamo nel II secolo a.C.*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 1 (2011), 7 ss.; EAD., *The Astynomoi Law*, cit., in part. 87 ss.; F. VALLOCCHIA, *Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di incommodum publicum (a proposito di D. 43.10.1)*, in *Teoria e storia del diritto privato* 6 (2013), 1 ss.

²⁷ L'indicazione di questo magistrato figura sui summenzionati *sekomata* rinvenuti a Delo (*supra* nt. 22). Si confronti, per tutti, A. BRESSON *L'économie de la Grèce des cités (fin Ve-Ier siècle a.C.). II. Les espaces de l'échange*, Paris, 2008, 25, cui adde, da ultimo, C. HASENOHR, *Ariarathès, épimélète de l'emporion*, cit, in part. 253 ss

²⁸ Cfr. *Ed. pr.* F. EICHLER, *Die österreichischen Ausgrabungen in Ephesos im Jahre 1965*, in *AAWW* 103 (1966), 14 n. 9 (*BE* 1967, 513); *Ed. pr.* F. H. MARSHALL, *Some Recent Acquisitions of the British Museum*, in *JHS* 29 (1909), 166 n. 2 (b) (= *BE* 1967, 513); forse *Ed. pr.* P.H. McDOWELL, *Stamped and Inscribed Objects from Seleucia on the Tigris*, Ann Arbor, 1935, 151 ss.; 257 s.

²⁹ Ç. IÇTEN - H. ENGELMANN, *Inschriften aus Ephesos und Umgebung*, in *ZPE* 91 (1992), 285 s., n. 4 (*SEG* 42 1038; *AE*

esempio nel caso degli ipparchoi, che il magistrato menzionato indicasse l'eponimo della città³⁴.

Una serie di testimonianze di pesi e misure, principalmente provenienti dalla Bitinia e dal Ponto³⁵, mostrano, accanto al nome del magistrato locale, anche quello del governatore della provincia. L'indicazione del

1992, 1577). Un altro peso contenente l'indicazione di questo magistrato e proveniente da una collezione privata è stato indicato da P. WEISS, *Kaiser und Statthalter auf griechischen Marktgewichte*, in R. GÜNTHER – S. REBENICH (a cura di), *E Fontibus haurire. Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften*, Paderborn, 1994, 361 n. 16, ma di questa testimonianza non si hanno altre notizie. Si confronti C. BRÉLAZ, *La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier – IIIème s. ap. J.-C.). Institutions municipales et institutions impériales dans l'Orient romain*, Basel, 2005, 206.

³⁰ Sulla stretta relazione tra i *panegyriarchai* e l'espletamento delle funzioni economiche legate alla panegyris cfr., tra gli altri CH. CHANDEZON, *Foires et panégyries dans le monde grec classique et hellénistique*, in *REG* 113 (2000), 71 ss., ove, alle note 4 e 5, numerosi riferimenti alla letteratura precedente che si è soffermata su questo aspetto. Sui panegiriarchi in generale si vedano, tra gli altri, M. WÖRRLE, *Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien. Studien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoanda*, München, 1988, 209 ss.; L. DE LIGT, *Fairs and Markets in the Roman Empire. Economic and Social Aspects of Periodic Trade in a Pre-Industrial Society*, Amsterdam, 1993, 43 ss.; S. ANEZIRI, *Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte, Organisation und Wirkung der hellenistischen Technitenvereine*, Stuttgart, 2003, 154 s.; 186 ss.

solo governatore della provincia si legge, inoltre, su un *sekoma* di Delo collocabile alla fine del I secolo a.C.³⁶. Se rispetto alle prime testimonianze summenzionate si può supporre che il governatore svolgesse una mera supervisione delle attività poste dall'agoranomo³⁷, nel caso di Delo la presenza del nome del proconsole

³¹ In questo senso si orientano anche C. BRÉLAZ, *La sécurité publique*, cit., 137 s.; D. MOREAU, *Les Παραφύλακες dans les inscriptions non anatoliennes de l'Antiquité (Ier-Vie siècle ap. J.-C.). État de la question, hypothèses et pistes de recherches*, in *Cahiers des Études anciennes*, suppl. 1 (2011), 84 ss. rispetto ai pesi menzionanti i παραφύλακες; ipoteticamente Brélaz (op. cit., 104 nt. 162) ritiene che ciò possa giustificare anche la presenza del nome dell'irenarca, indicando, come alternativa, che il magistrato abbia emesso tali pesi anche al di fuori delle mansioni dallo stesso esercitate. In questo senso potrebbe in effetti deporre, oltre alla rarità del richiamo a questo magistrato su di un peso, anche il fatto che nell'unico caso accertato accanto al suo nome figura anche l'indicazione dell'avvenuta fabbricazione met^a t÷n sunarcàntwn. Questa precisazione potrebbe forse indurre piuttosto a pensare ad un peso donato dall'irenarca, con il contributo e forse l'autorizzazione di altri magistrati.

³² PEPPAS DELMOUSOU, *Dédicace d'une mesure à grain*, cit., in part. 13, cui adde G. OLIVER, *The igoranàmoi at Athens*, cit., 86. Sull'indicazione degli astinomi sul *sekoma* ateniese ha indugiato anche U. FANTASIA, *I magistrati*, cit., 35 s. Dopo aver giustificato la presenza di alcune testimonianze attestanti di svolgimento da parte degli agoranomi di funzioni degli astinomi sulla base dell'analogia della competenza giudiziaria e della loro comune responsabilità rispetto agli spazi pubblici, lo studioso rileva che "è più difficile da spiegare che un astinomo sia associato a

potrebbe essere collegata con un noto decreto attico su pesi e misure³⁸ riconducibile presumibilmente alla fine del I secolo a.C. Atteso che la fabbricazione del *sekoma* si pone verosimilmente alcuni anni dopo l'emanazione del decreto, è possibile che il proconsole avesse seguito

competenze che rilevano della gestione della sfera economica", individuando, poi, rispetto al *sekoma* ateniese, "un caso del tutto particolare di incrocio o di sovrapposizione fra le due magistrature". All'attribuzione, in un certo arco temporale, di specifiche competenze in tema di pesi e misure in aggiunta alle mansioni tradizionalmente svolte potrebbero essere ricondotti forse anche i bolli anforari del Mar Nero su cui compare l'indicazione degli *astynomoi*.

³³ Oltre a quanto già evidenziato nella nt. 31, questa spiegazione potrebbe affiancarsi a quella offerta in dottrina in ordine all'indicazione degli *astynomoi* sul summenzionato *sekoma* ateniese di epoca augustea. Da un lato, invero, la competenza generale in tema di pesi e misure ad Atene sembrerebbe spettare in questo periodo agli *agoranomoi*, come dimostra la summenzionata iscrizione agoranomica del Pireo (cfr. *supra* nt. 22). Tale competenza risulta confermata, inoltre, per il periodo compreso tra il I e il II secolo d.C., da una testimonianza in cui si legge dell'avvenuta costruzione di bilancia e misure da parte di un agoranomo (IG II² 2886). Dall'altro lato, alcune testimonianze, prese in esame dalla stessa Peppas Delmosou, mostrano l'operatività di altri magistrati rispetto al rifornimento di grano proprio nell'epoca a cui va ricondotto il *sekoma*. Alla luce di ciò, non può escludersi che gli *astynomoi* abbiano deciso di far fabbricare e di dedicare alla città di Atene l'*instrumentum* in questione a prescindere dall'esercizio di funzioni connesse in

le indicazioni del provvedimento stesso, facendo costruire misure conformi a quelle fissate³⁹.

3. Volgendo ora l'attenzione alle testimonianze relative alla *pars Occidentalis*, a Roma operazioni connesse con

qualche modo con pesi e misure.

³⁴ I *pondera* recanti l'indicazione dell'*hipparchos* sono infatti ricondotti generalmente in dottrina alla città di Kyzikos proprio sulla base della giustificazione per cui in tale città l'*hipparchos* figurava come magistrato eponimo. Tale opinione è stata avanzata, tra gli altri, da C. BRÉLAZ, *La sécurité publique*, cit., 138 nt. 304. Contro di essa si schiera, invece, P. WEISS, *Marktgewichte von Kyzikos*, cit., 127 ss., il quale mette in dubbio l'effettiva provenienza di tali pesi da Kyzikos. Rimane certamente comunque da acclarare per quale ragione figurì il nome di questa magistratura su di un peso rinvenuto a Smirna (I.Smyrna 791). Una possibile spiegazione, peraltro avanzata da Weiss in generale rispetto a tutti i pesi recanti l'indicazione dell'*hipparchos*, potrebbe essere ravvisata nella connessione, già vista per i *paraphylakes* e gli *eirenarches*, con l'esercizio di funzioni di polizia.

³⁵ Cfr. in proposito le approfondite indagini di P. WEISS, *Von Perinth in die Dobrudscha*, cit., 422 ss.; R. HAENSCH - P. WEISS, *Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia*, in *Chiron*, 35 (2005), 444 ss.; R. HAENSCH - P. WEISS, *Statthaltergewichte aus Pontus et Bithynia. Neue Exemplare und neue Erkenntnisse*, in *Chiron*, 37 (2007), 183 ss.; F. DÖNMEZ-ÖZTÜRK - R. HAENSCH - H.S. ÖZTÜRK - P. WEISS, *Aus dem Pera Museum (Istanbul): Weitere Gewichte mit Nennung von*

il controllo di *pondera* e *mensurae* usate nei mercati spettano agli *aediles*⁴⁰ dapprima⁴¹, ai *praefecti urbi*⁴² successivamente. Rispetto alle attività connesse con il rifornimento dell'annona la competenza in tema di pesi e misure è svolta, a partire dall'età classica, al *praefectus annonae*. Non sembra invece avere basi certe la teoria propugnata da una parte della dottrina

Statthaltern von Pontus et Bithynia, in *Chiron*, 38 (2008), 243 ss; F. DÖNMEZ-ÖZTÜRK - R. HAENSCH - H.S. ÖZTÜRK - P. WEISS, *Aus dem Halûk Perk Museum (Istanbul): Ein weiteres Gewicht mit Nennung eines Statthalters von Pontus et Bithynia*, in *Chiron*, 38 (2008), 261 ss.

³⁶ *I. Delos 1847: C. Julius C.f. Caesar pro. Cos.* si tratta del proconsole d'Asia *Caius Julius Caesar* padre del dittatore, il quale esercitò tale carica tra il 99 e l'89 a.C. Cfr. tra gli altri DEONNA, *Exploration archéologique de Délos XVIII : Le mobilier délien*, Paris, 1938, 175 n. 1, cui adde, da ultimo, C. HASENOHR, *Ariarathès, épimélète de l'emporion*, cit., in part. 252, 262 s.

³⁷ In questo senso P. WEISS, *Von Perinth in die Dobrudscha*, cit., 412 ss.

³⁸ CIG I 123 = IG II¹ 476 = IG II² 1013 = Pleket, *Epigraphica*, 22 ss. Al 1934 risale il rinvenimento di un frammento di una stele che riproduce parte della copia del decreto in questione (B.D. MERITT, *Greek Inscriptions*, in *Hesperia* 7 (1938), 127 s.; A.G. WOODHEAD, *The Athenian Agora, XVI: The Decrees*, Princeton, 1997, 450 s., n. 322 = SEG XXIV, 147). Tra le diverse edizioni ed i vari commenti del decreto si segnalano A. BÖCKH, *Die Staatshaushaltung der Athener*, II, Berlin, 1886, 318 ss.; O. VIEDEBANTT, *Der Athenische Volksbeschluss über Mass und Gewicht*, in *Hermes* 51 (1916), 120 ss. (traduzione tedesca e commento); M.M. AUSTIN, *The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. A*

che ipotizza un passaggio di competenze dagli *aediles* al prefetto dell'annona verso l'inizio dell'età classica e per circa un secolo⁴³. Tale asserzione si basa su di un peso (AE 1940, 38)⁴⁴, rinvenuto nel porto di Ostia e riconducibile tra il 107 e il 111 d.C.⁴⁵, su cui figura l'indicazione di questo magistrato. Va tuttavia ricordato che Ostia costituiva il centro nevralgico delle

selection of ancient sources in translation, 2^a ed., Cambridge, 2006, 238 ss. (traduzione in inglese). Tra i diversi autori che si sono occupati di questo decreto si confrontino, tra gli altri, A. SEGRÈ, *Metrologia e circolazione monetaria degli antichi*, Bologna, 1928, 130 s.; L. BREGLIA PULCI DORIA, *Per la storia di Atene alla fine del II sec. a.C. Il decreto sui pesi e misure: IG II² 1013*, in *MEFRA* 97 (1985), 411 ss.; K. HITZL, *Die Gewichte griechischer Zeit*, cit., 11 ss.; S. GRIMAUDDO, *Misurare*, cit., 167 ss.; C. KOCH, *Reformbemühungen um Münzwesen und Währungssysteme in Griechenland*, in *BIDR* 103-104 (2000-2001) [2009], 247 ss. Si segnala altresì la recentissima comunicazione dal titolo "*Réformes métrologiques à la fin du IIe s. av. J.-C. : entre épigraphie et archéologie*", tenuta da C. Doyen nel settembre del 2013 a Bruxelles, nell'ambito della conferenza "*Étalons monétaires et mesures pondérales entre la Grèce et l'Italie, au tournant des époques hellénistique et impériale*".

³⁹ C. HASENOHR, *Ariaratès épimélète de l'emporion*, cit., 260.

⁴⁰ Per una rassegna delle fonti nelle quali figura l'indicazione degli *aediles* locali, nonché per un panorama dei riferimenti dottrinari in tema, cfr. da ultimo C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., in part. 354; A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y administración*, cit., 124 ss.; A. DAGUET GABEY, *Les édiles et les marchés de Rome (I^{er} siècle a.C.-III^e siècle p.C.)*, in *Agoranomes et édiles*, cit., 65 ss.; 71 ss. Recentemente, M. CHRISTOL, *A propos*

importazioni di viveri destinati all'approvvigionamento di Roma, attività questa che, come noto, all'inizio dell'epoca classica spetta proprio al *praefectus annonae*. In tal senso, appare del tutto naturale che, nell'ambito dello svolgimento di tali incombenze, che ricomprendevano anche operazioni di pesatura e

d'Inscriptions latines d'Uthina (Oudhna, Tunisie), in *ZPE* 178 (2011), 285 ss., ha sottoposto ad indagine la seguente iscrizione: *C(aius) Marius C(ai) [f(ilius)] aedilis signum Aequitatis sacrum de sua pecunia ex d(ecreto) d(ecurionum) faciundum curavit*. Dopo aver ricordato alcune testimonianze nelle quali si fa riferimento all'attività degli edili in connessione con i pesi e le misure, l'Autore offre una nuova interpretazione dell'iscrizione, ritenendo che l'edile Caio Mario avesse fatto dono a Uthina di una statua dell'Equità dopo aver ricoperto la carica di edile, prolungando in tal modo "son activité de surveillance de l'activité des marchands et de garantie de l'honnêteté des transaction". Cfr. anche ID., *L'Équité, une composante de l'épigraphie du marché et de son décor: l'exemple africain*, in M.B. COCCO - A. GAVINI - A. IBBA (a cura di), *L'afrika romana. Trasformazione dei paesaggi del potere nell'Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico*, II, Roma, 2012, in part. 2143 ss.; ID., *Prévenir et guérir les embarras du Forum : l'Aequitas*, in L. LAMOINE - C. BERRENDONNER - N. CÉBEILLAC-GERVASONI (a cura di), *Gérer les territoires, les patrimoines et les crises. Le Quotidien municipal*, II, Clermont-Ferrand, 2012, 233 ss., in part. 239 ss.

⁴¹ A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y administración*, cit., 125, pur riconducendo all'epoca repubblicana l'espletamento di attività connesse con pesi e misure da parte degli *aediles*, individua come prime attestazioni esplicite in proposito alcuni pesi su cui figura l'indicazione *exacta ad artic. cura aedilium*, riconducibili al

misurazione dei prodotti⁴⁶ in arrivo nel porto al fine della loro distribuzione all'Urbs, il *praefectus annonae* abbia provveduto a far fabbricare dei pesi e degli strumenti di misura⁴⁷.

In alcune testimonianze, sia di epoca classica, sia di epoca postclassica, è attestato l'intervento dei

47 d.C. E' possibile, tuttavia, almeno ipoteticamente, riferire le prime indicazioni in merito al periodo di transito tra la Repubblica e il Principato o ai primi decenni dell'epoca classica, sulla base di un testo del digesto, D. 19.2.13.8 (su cui si avrà occasione di tornare brevemente anche *infra*), nel quale si menziona l'opinione di Labeone, Mela e Sabino (giuristi la cui attività si colloca proprio in tali decenni) rispetto ad interventi degli *aediles* nel caso di reperimento di pesi e misure non regolamentari durante i controlli dei mercati. L'assenza di elementi che consentano di collocare la testimonianza in discorso all'ambito municipale piuttosto che alla realtà di Roma, consiglia di non trascurare la possibile rilevanza della stessa in merito al problema in questione. Cfr. sul punto già W. KUNKEL - R. WITTMANN - H. GALSTERER - C. MEIER, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II, München, 1995 nt. 30.

⁴² Significative, in particolare, le testimonianze, riconducibili verosimilmente al 161 d.C., di pesi iscritti sui cui figura il nome del *praefectus Q. Iunius Rusticus*: CIL II 4962.2; CIL II 6245-1; CIL V 8119.1; CIL IX 6088.1; CIL X 8068.5a-d; CIL XI 6726.1a-h; CIL XI 8135; CIL XIII 10030.10a-g; AE 1901 245; AE 1908 70; AE 1911 216; ILS 8638. Cfr., da ultimo, C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., 354 nt. 26; S. RUCIŃSKI, *Praefectus urbi. Le gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań 2009, 102 e nt. 1 ; A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y administración*, cit., 127 e nt. 11; A. DAGUET-GAGEY, *Les édiles et*

governatori delle province o di loro ausiliari, ma è plausibile che solo in taluni casi⁴⁸ possa essere associato ad attività di carattere commerciale e non fiscale⁴⁹, e che possa trovare giustificazione sulla base dei poteri affidati specificatamente nelle province a costoro.

les marchés, cit., 72 s.

⁴³ In questo senso cfr. H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture de l'annone*, Roma, 1976, 238 s.; M. CÉBEILLAC-GERVASONI – M.L. CALDELLI – E. ZEVI, *Épigraphie latine*, Paris 2006, 197 s. (cfr. altresì IIDEM, *Epigrafia latina. Ostia: cento iscrizioni in contesto*, Roma, 2010, 231).

⁴⁴ *Imp(erator) Caesar Nerva Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) Dacic(us) Pont(ifex) Maximus trib(unicia) potes(tate) co(n)sul V p(ondera) fecit exacta cura M(arci) Rutili Lupi prae(fecti) annonae.*

⁴⁵ Sul peso figura il nome dell'imperatore Traiano, indicazione questa che fa circoscrivere la data di confezione del peso tra il 103 e il 111. Avendo, inoltre, *Lupus* assunto la prefettura dell'annona solo nel 107, il peso va ricondotto tra questa data e il 111.

⁴⁶ Sul rapporto tra *praefectus annonae* e funzioni legate a pesi e misure cfr. altresì la testimonianza di Seneca *De brevitae vitae* 19.1, il cui lo storico rivolgendosi al suocero Pompeo Paolino, *praefectus annonae* tra il 45 e il 55 d.C., ricorda tra le funzioni dallo stesso esercitate quella del controllo della corrispondenza del frumento *ad mensuram pondusque*.

⁴⁷ Contro un passaggio di competenze dagli *aediles* al *praefectus annonae* e da questi al *praefectus urbi* cfr. P. HERZ, *Studien zur*

Rispetto alle realtà locali si ha l'attestazione dell'operatività principalmente degli *aediles*. Nel cap. 19 della *lex Irnitana*, ad esempio, tra i diversi compiti degli edili locali, è indicato il dovere di *pondera mensuras exigere aequare*⁵⁰. Numerose sono poi le testimonianze di pesi e strumenti di misura che recano

römischen Wirtschaftsgesetzgebung, Stuttgart, 1988, 117 s.; E. KOLB, *Rom*, München, 1995, 537 e 562; C. CORTI, *Pesi e misure nei commerci, arti, mestieri e professioni*, in C. CORTI-N. GIORDANI (a cura di), *Pondera. Pesi e Misure nell'antichità*, Modena 2001, cit., 158. Per una sintesi del dibattito sul punto si rimanda a C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., 354 s.

⁴⁸ Cfr., in particolare, la *mensa ponderaria* di Utica fatta installare da *L. Domitius Ahenobarbus*, proconsole d'Africa nel 13-12 a.C. (CIL VIII 1180), nonché la *mensa* installata a Lilybaeum, forse riconducibile all'epoca di Caracalla (CIL X 7235). Di recente, A. DAGUET-GAGEY, *Édiles et marchés*, cit., 166 ha collocato tra le testimonianze in discorso anche CIL X 7266, in cui si legge: *[Ce]rer[i] L(ucius) Corn[elius] Marcellus [q(uaestor pr(o)] pr(aetore) prov(incia) Sici(liae) l[eg(atus) pr(o) pr(aetore) prov(incia) eiusd(em) pr(aetor) d[es(ignatus)] ex multis*. In verità, mancano elementi che consentano di ricondurre l'espressione *ex multis* necessariamente alla punizione di condotte fraudolente nel peso e nella misura.

⁴⁹ A motivazioni di questo genere vanno presumibilmente ricondotte le *mensae* fatte collocare da *Flavius Herodes* verso la fine del IV secolo d.C. (AE 1921 46 = ILAlg. II.3 8023 e AE 1954 155). Cfr., da ultimo, C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., 369 s. L'autrice in verità affianca a queste due testimonianze anche quella di Utina (op. cit., 369). Rilevato come

l'indicazione di questi magistrati⁵¹, anche se in molti casi costoro risultano essere intervenuti attraverso atti di evergetismo⁵². Tra i diversi esempi al riguardo, può essere menzionata una *mensa ponderaria* portata in luce nel 2008 a Murviel-lès-Montpellier, in Gallia Narbonensis, sulla quale compare l'indicazione

la zona fosse ricca di sale e come esso fosse destinato principalmente all'esportazione, Berrendonner ritiene che la *mensa* avesse la funzione principale di consentire ai cittadini di controllare la corretta esazione del *vectigal salinarum*. Proprio la particolare ricchezza del prodotto in questione nella zona, tuttavia, potrebbe anche far supporre lo svolgimento nella città di numerose operazioni di vendita dello stesso, tali da rendere opportuna la collocazione di uno strumento di controllo per i commercianti.

⁵⁰ *Lex Irnitana* 19, ll. 5 ss.: ... *annonam aedes sacras loca sacra religiosa oppidum vias vicos colacas bal[i]nea macellum pondera mensuras exigendi aequandi vigilias cum res desiderabis exigendi...*

⁵¹ Si confrontino CIL VIII 9062 e 9063; CIL IX 1656; CIL IX 2854; CIL XI 6375; CIL XIV 2625; AE 1906 26; AE 1909 154; AE 1912 156; AE 1935 49. Significativo è altresì un cippo funerario di *L. Severius Severinus* (CIL XII 3273), edile della *coloni augusta Nemausus*, su cui figura una bilancia con anello di sospensione e alcuni pesi graduati. Per la competenza degli *aediles* locali cfr., da ultimo, C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., 357 ss.; EAD., *L'administration des marchés*, cit., in part. 212 e 219 s.; T. BELKAHIA-KAROUÏ, *Édiles et édilité en Afrique proconsulaire et en Numidie*, in *L'Africa romana. I luoghi e le forme*, II, cit., in part. 1576 s.; A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y*

dell'edile che ne ha ordinato, a proprie spese, la costruzione⁵³.

Accanto agli *aediles*, figurano però anche altri magistrati che sembrano essere intervenuti in materia. In particolare, si ha l'attestazione di pesi e misure fatti costruire dai *Ilviri*⁵⁴ e dai *IVviri*⁵⁵. Diverse sono le ipotesi formulabili in merito alla presenza di siffatte

administración, cit., 135 ss.

⁵² Accanto a donazioni di *pondera* e *mensurae* da parte di magistrati, va segnalata la presenza di casi di liberalità ad opera di privati. A titolo meramente esemplificativo, si confronti un'iscrizione di Minturnae nella quale si ricorda l'avvenuta donazione di *statera* et *pondera* da parte di Ermete, servo o libero imperiale (AE 1982 155).

⁵³ *Aequitati Aug., C(aius) Masclius Masculi fil(ius) Vol(tinia tribu) Secundus, aed(ilis) de suo*. Cfr. P. THOLLARD-M. CHRISTOL, *L'inscription de la table de mesures Murviel-lès-Monpellier (Hérault): les activités d'un magistrat au cœur d'une cité de droit latin*, in *Revue Archéologique de Narbonnaise* 43 (2010), 291 ss. ; M. CHIRSTOL, *A propos d'inscriptions latines d'Uthina*, cit., 287 nt. 20. Id., *Prévenir et guérir*, cit., 244 ss.

⁵⁴ CIL X 793 = ILS 5602; CIL X 1276; CIL X 1453; CIL X 6017; CIL XIV 375, ll. 29-31 = ILS 6147 = Meiggs, *Roman Ostia*, App. XI, nm 1 = CIL 12 2, fasc. 4, 3031a; forse AE 1988 556. Dubbio è invece il significato da attribuire all'espressione *duoviri libripendes* che compare in CIL X 1277, forse da identificare con gli *aediles*.

⁵⁵ CIL IX 980 (= ILS 5604); forse CIL XI 6726.3 e AE 1988, 249 . E' invece probabilmente da identificare con un edile il *quattuorvir macelli* menzionato in IRT 294 (AE 2003 1902). Si confronti al riguardo, da ultimo, N. TRAN, *Les cités*, cit., 344.

testimonianze⁵⁶. Si può supporre che gli interventi dei magistrati superiori siano legati a circostanze particolari⁵⁷. In una serie di testimonianze, invero, la loro attività risulta essere stata autorizzata dall'*ordo decurionum*, forse proprio per la specialità dell'intervento posto. Si può ancora ipotizzare, come avanzato da Berrendonner⁵⁸, che i magistrati superiori ricoprirono funzioni svolte da quelli inferiori. Si può infine supporre che tali interventi siano frutto di atti di *evegetismo*⁵⁹. In numerosi casi, infatti, pesi, misure, *ponderaria* risultano essere stati donati dai *Ilviri ex pecunia sua*⁶⁰. Le poche eccezioni potrebbero essere a

⁵⁶ Sul problema del rapporto tra le testimonianze in questione e quelle sulle quali figura il riferimento agli *aediles* cfr., da ultimo, C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., in part. 359; EAD., *L'administration des marchés*, cit., in part. 220 s., cui *adde* in termini generali, rispetto al complesso delle testimonianze riguardanti le competenze degli *aediles* che risultano svolte anche da altri magistrati, J. ANDREAU, *Conclusions: Agoranomes et édiles dans la cité antique*, in *Agoranomes et édiles*, cit., 263.

⁵⁷ In questo senso E. DE RUGGIERO, s.v. *Aedilis*, in *Dizionario Epigrafico di antichità romane*, 1, Roma 1895, 260.

⁵⁸ C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., 359.

⁵⁹ Si confronti, ancora, C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., 359.

⁶⁰ AE 1988 556 (*pecun(ia) sua*); CIL IX 980 (*proprio sumptu*); CIL X 1453 (CIL X 1453); CIL X 6017 (*de sua pecunia*); CIL XIV 375 (*sua pecunia*).

loro volta riconducibili a situazioni particolari, come nel caso della collocazione della *mensa ponderaria* di Pompei, in cui i *Ilviri* procedono all'adattamento delle misure locali a quelle romane⁶¹.

4. Concentrando ora l'indagine sugli interventi posti dalle autorità summenzionate al fine della prevenzione delle frodi metrologiche, un ruolo significativo ha innanzitutto la cura della costruzione di pesi e misure ufficiali, nonché la verifica e la taratura delle misure usate nei mercati. Molteplici sono le testimonianze nel mondo greco principalmente di pesi, ma anche di strumenti di misura, recanti il nome del magistrato che ne ha ordinato la costruzione⁶² o simboli ed epigrafi che

⁶¹ Quanto all'iscrizione di Nola CIL X 1276, menzionata da Berrendonner (op. cit., 359 nt. 76) accanto alla mensa di Pompei per evidenziare i limiti dell'accoglimento dell'ipotesi della donazione di pesi e strumenti da parte del magistrato, va rilevato che il testo dell'iscrizione si presenta solo in parte leggibile; non si può dunque del tutto escludere che anche in questo caso, al pari della testimonianza pompeiana, l'intervento dei duoviri possa essere stato occasionato da una circostanza speciale, forse specificata nella stessa iscrizione.

⁶² Non è sempre agevole comprendere se si tratti di un strumento campione o di uno strumento tratto da quello campione. Sul punto cfr. le osservazioni di E. BABELON, sv. *exagium*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, II.1, Paris,

ne confermano il carattere ufficiale⁶³; a partire dal III-II secolo a.C. si ha testimonianza della collocazione nelle piazze di *sekomata*⁶⁴. Analoghe testimonianze sono presenti nella parte occidentale, ove risultano attestazioni concernenti la sovrintendenza alla fabbricazione di pesi e misure standard, la verifica di

1891 (Graz 1969), 874. Bisogna, d'altro canto, considerare che la maggior parte dei pesi e delle misure sono anepigrafi o recano soltanto l'indicazione del loro valore o della loro capacità.

⁶³ Su alcuni pesi ateniesi figura ad esempio la testa di Atena e la civetta a due corpi; sovente, inoltre, sul peso o sulla misura si legge l'aggettivo *dhmàsioV* (o *dhmàsion*), pubblico. Per alcuni esempi cfr. M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca*, II, cit., 464 ss.

⁶⁴ Sui *sekomata* si vedano, per tutti, E' MICHON, s.v. *Sekoma*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV/2, Paris 1911, 1176 ss.; W. DEONNA, *Tables à mesures de capacités anciennes et modernes*, in *REA* 15 (1913), 167 ss. ; ID., *Le mobilier délien*, Paris 1938, 167 ss.; M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca. II*, cit., 470 ss.; S. GRIMAUDDO, *Misurare*, cit., 165 ss., cui adde, di recente, tra gli altri, R.S. STROUD, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.*, in *Hesperia*, suppl. 29 (1998), 56 ss.; C. CORTI, *Le misure di capacità*, in *Pondera*, cit., 219 ss.; F. BERTI - F. DELRIEUX, *Un luogo di vendita dell'età medio-imperiale nell'agora di Iasos*, in *Tout vendre, tout acheter*, cit., 108 (in cui si prospetta la possibilità che un'iscrizione su cui figura l'indicazione degli *agoranomoi* possa appartenere ad un *sekoma*); S. FRITZILAS, *AMFOREUS MEGALOPOLITWN. Un sékôma en marbre de Mégalopolis*, cit., 319 ss.; G. GERACI, *Sekomata e deigmata nei papiri come strumenti di controllo delle derrate fiscali e commerciali*, in *Tout vendre, tout acheter*, cit., 347 ss.

pesi e misure, la collocazione di *mensae ponderariae* nei luoghi in cui si svolgevano attività commerciali⁶⁵.

Per la fabbricazione di strumenti ufficiali venivano utilizzati pesi e misure campione, i quali erano spesso conservati in luoghi sacri o in edifici pubblici in prossimità dei mercati. Ad Atene, grazie al summenzionato decreto attico, si ha testimonianza della loro custodia da parte degli schiavi pubblici sull'Acropoli, nella *Skias*, al Pireo e ad Eleusi (Il. 39-40)⁶⁶, a cui si affiancano indicazioni sul passaggio degli strumenti di misura ai nuovi custodi (Il. 49-54)⁶⁷, nonché

⁶⁵ Sulle *mensae ponderariae* cfr., tra gli altri, F. MICHON, s.v. *Ponderarium*, in *Dictionnaire des antiquités*, IV.1, cit., 1176 ss.; W. DÉONNA, *Tables à mesures de capacités anciennes et modernes*, in *REA* 15 (1913), 167 ss. Per un'analisi recente delle *mensae* rinvenute nell'Africa romana cfr. P. SALAMA – J.-P. LAPORTE, *Tables de mesures*, cit., 333 ss. Tra gli esemplari portati in luce negli ultimi anni, oltre alla *mensa* summenzionata proveniente da Murviel-lès-Montpellier (*supra* nt. 53), si segnala la *mensa* di Emona, su cui A. GASPARI-M. NOVŠAK, *Mensa ponderaria iz Emone*, in B. MIGOTTI ET ALII, *Scripta in Honorem Bojan Djurič*, Ljubljana, 2012, 197 ss.

⁶⁶ Il riferimento ai luoghi nei quali erano conservati pesi e misure ufficiali ad Atene figura anche nelle Il. 1; 45- 47; 56-57.

⁶⁷ Si confronti altresì un'iscrizione risalente al 221/220, nella quale sono riportati i nomi di cinque *metronomoi* e dei loro segretari ed un elenco posto di pesi e misure-campione trasmessi da costoro ai successori (E. VANDERPOOL, 1968). Per la letteratura, cfr., per tutti, M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca*. II, cit., 464; S. GRIMAUDO, *Misurare*, cit., 162 s.; S. VON REDEN, s.v. *Metronomoi*, in *Der Neue*

sulle sanzioni da comminarsi nei confronti degli schiavi pubblici che abbiano manomesso misure-campione o che le abbiano portate fuori dagli edifici in cui sono custodite, ad eccezione delle copie autorizzate munite di sigillo (ll. 42 ss.). A Roma erano custoditi sul Campidoglio, ma anche nel tempio dei *Castores*, nel tempio di *Ops* e forse in altri templi dei fori imperiali⁶⁸.

Pauly, VIII, Stuttgart-Weimar, 2000, col. 137.

⁶⁸ Su alcuni pesi e su alcune bilance si trova invero la formula *exactum/a, examinatum/a*, seguita dall'indicazione del luogo in cui è stata fatta la verifica. Iscrizioni su cui figura l'indicazione *exacta/examinata in Capitolio* o analoghe sono, tra le altre, K. PINK, *Römische und byzantinische Gewichte*, Wien, 1938, 81; AE 1903 346; AE 1989 475 (= CIL II-14.87); CIL X 8067.3; CIL XI 6727.1. Ad essi va aggiunto il celebre Congius Farnese, o Congio di Vespasiano del 75 d.C. (ILS 8628), nonché CIL XIV 4224.3. Per una rassegna delle testimonianze in merito cfr., da ultimo, C. BERRENDONNER, *La surveillance des poids et mesures*, cit., 355; A. DAGUET-GAGEY, *Les édiles et les marchés*, cit., 65 s. nt. 34. Tra le testimonianze su cui figura l'indicazione del tempio di Castore cfr. CIL V 8119.4a-h; CIL XIII 5451a = 10030.14b; AE 1888, 87 a-e; AE 1982, 818a-c; AE 2001, 1582. Si vedano, ancora, il peso conservato nei Musei Civici di Treviso oggetto di studio di F. LUCIANI - T. LUCHELLI, *Un nuovo peso exactum ad castoris Aedem conservato nei Musei Civici di Treviso*, in *Aquileia Nostra* 79 (2008), 121 ss.; P. REINARD, *Eine Eichinschrift auf einem römischen Bronzegewicht*, in *ZPE* 165 (2008), 291 e Id., *Neue Bronzegewichte mit lateinischen Inschriften*, in *ZPE* 171 (2009), 161 (provenienza ignota). Il tempio di *Ops* è menzionato in CIL XI 6726, 2 e CIL 10030, 13-14. Sui luoghi in cui erano conservati pesi e misure campione cfr. da ultimo C. BERRENDONNER, *La*

Alcuni documenti testimoniano l'obbligo, per i commercianti, di fare uso di pesi pubblici. E' questo il caso di un regolamento delio, nel quale è prescritto l'uso di pesi pubblici per il legno, pena il rifiuto da parte degli agoranomi di concedere l'utilizzo degli strumenti necessari per la pesatura del carbone⁶⁹. Significativo è altresì il summenzionato decreto attico, dove si ordina ai magistrati competenti di procurarsi strumenti di misura e pesi sulla base di quelli standard e di costringere i mercanti a far uso di essi nei mercati, nei propri negozi, ovunque siano venduti cibo o bevande e in magazzini⁷⁰, prevedendo altresì nei confronti dei magistrati che abbiano commissionato strumenti maggiori o minori rispetto a quelli ordinati nel decreto il pagamento di una somma di 1000 dracme al tesoro del tempio di Demetra e Kore (ll. 11-13).

surveillance des poids et mesures, cit., 353 ss.; A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y administración*, cit., 128 e nt. 18; A. DAGUET-GAGEY, *Les édiles et les marchés*, cit., 66.

⁶⁹ Cfr. L. BOFFO, *Forme di controlli di merci e mercanti nel Mediterraneo greco antico*, in R. SALVEMINI (a cura di), *Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna*, Roma, 2009, 8.

⁷⁰ Sui luoghi indicati nel decreto cfr. M. BETTALLI, *Case, botteghe, ergasteria: note sui luoghi di produzione e di vendita nell'Atene classica*, in *Opus* 4 (1985), 38 s.

5. Oltre alla funzione di far costruire pesi e strumenti tratti da quelli campione e di certificare la correttezza di *pondera* e *mensurae* di privati, alle diverse autorità spettavano una serie di altre mansioni connesse con il controllo delle attività di pesatura e misurazione svolte nel mercato. Costoro invero avevano il compito di sorvegliare la conformità ai modelli legali dei pesi e delle misure usati⁷¹, con il potere di intervento nel caso di reperimento di strumenti non regolamentari. Anche in tal caso, per il mondo greco, alcune importanti informazioni provengono dal summenzionato decreto attico, in cui sono individuabili una serie di poteri esercitabili dai magistrati in proposito: oltre alla confisca della misura e alla sua vendita all'asta (Il. 4-5), sono contenute indicazioni in merito alla comminazione di sanzioni corporali nei riguardi degli schiavi (Il. 5-6), precedute probabilmente dall'indicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dei liberi (il testo in questa

⁷¹ Aristoteles *Athenensium respublica* 51.2. Si confronti anche il regolamento sui misteri di Andania (*Syll*³ 736), risalente al 92-91 a.C., in cui si ordina all'agoranomos di controllare che i commercianti vendano prodotti non alterati e di qualità autentica e utilizzino pesi e misure conformi a quelli pubblici. Cfr. A. BRESSON, *L'économie*, cit., 23.

parte è molto corrotto)⁷², in conformità di uno schema ampiamente documentato nella Grecia antica⁷³.

Tra le fonti in lingua latina, preziose informazioni in proposito provengono innanzitutto da due testi letterari, Iuv. *Saturae* 10.100.2⁷⁴ e Pers. *Saturae* 1.129-30⁷⁵, nonché da un'iscrizione proveniente da *Tusculum*, su

⁷² Per l'epoca precedente, in una legge di Eritrea (IErythrai 15), databile tra il 360 e il 330 a.C., sono contenute una serie di prescrizioni relative alla vendita di lana. Dopo l'indicazione di pesare la lana senza dolo, si attribuisce agli *agoranomoi* il compito di provvedere a far pagare la multa prevista contro i contravventori. Cfr. H. ENGELMANN - R. MERKELBACH, *Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai, I (Nr. 1-200)*, Bonn, 1972, 70, II.2-7. Sull'iscrizione cfr. altresì, tra gli altri, A. WILHELM, *Inschriften aus Erythrai und Chios*, in *JÖAI* 12 (1909), 142 ss. (= *Abhandlungen und Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde in den Jahreshälften des Österreichischen Archäologischen Institutes (1898-1948)*, I, Leipzig, 1984, 348 ss.); I. ARNAOUTOGLU, *Ancient Greek laws: a sourcebook*, London, 1998, 40; A. BRESSON, *L'économie*, cit., 22 s.

⁷³ Per una sintesi delle testimonianze nel mondo greco attestanti una differente sanzione a seconda che l'autore di un certo comportamento sia un libero o uno schiavo cfr. É. JAKAB, *Praedicere und cavere bei Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München, 1997, 80 ss.

⁷⁴ Iuv. *Sat.* 10.100.2: *an Fidenarum Gabiorunque esse potestas et de mensura ius dicere, vasa minora frangere pannosus vacuis aedilis Ulubris?*

⁷⁵ Pers. *Sat.* 1.129.30: *sese aliquem credens, Italo quod honore supinus fregerit heminas aedilis iniquas*

cui si legge che gli edili *Ch. Caninius Amiro* e *P. Aelius Felix* avevano ordinato la distruzione di *mensurae* e *pondera iniqua*⁷⁶. Un'importante conferma del potere degli *aediles* di distruggere la misura non regolamentare si ricava da un passo di Ulpiano, tratto dal XXXII libro *ad edictum* e conservato all'interno del titolo 19.2 del Digesto⁷⁷, in cui si fa riferimento a tale potere nell'ambito dell'analisi di un problema di locazione c.d. *rei di mensurae*⁷⁸.

Possibili riferimenti ad interventi da parte delle autorità nel caso di reperimento nei mercati di pesi e strumenti di misura non regolamentari si ricavano altresì da una serie di pesi sui quali si legge dell'avvenuta

⁷⁶ CIL XIV 2625: *Cn. Caninius Amiro et P. Aelius Felix aediles mensuras et pondera iniqu[ua] – tolli? ((o frangi)) – iusserunt.*

⁷⁷ Cfr. *supra* nt. 41.

⁷⁸ Il passo è stato oggetto di numerosi dubbi interpretativi da parte della dottrina romanistica in merito alle soluzioni ivi prospettate, in particolare con riguardo all'assenza di qualsiasi riferimento all'esperibilità dell'*actio ex conducto* da parte del conduttore che abbia ricevuto in locazione *mensurae iniquae*. Di recente (F. LAMBERTI, *Un caso di mensurae iniquae*, in *Labeo* 40 (1994), 368 ss.), si è supposto che nel testo sia descritto non un caso *locatio* c.d. *rei* di strumenti di misura, come sembrerebbe delinearsi dal tenore letterale del passo, bensì di una *locatio* c.d. *operis* di *mensurae*, ma non sembra che i dubbi avanzati sul testo consentano di accedere necessariamente ad una tale lettura. Per una disamina del testo mi permetto di rinviare al mio contributo M. Rizzi, *"Si quis mensuras conduxerit": note su D.19.2.13.8*, in *Zeszyty Prawnicze* 12.2 (2012), 181 ss.

fabbricazione *ex mensuris iniquis* e simili. Si può al riguardo pensare, come peraltro già avanzato in dottrina⁷⁹, sia che la loro fabbricazione sia avvenuta utilizzando strumenti di misura precedentemente sequestrati, sia che sia stato adoperato il denaro proveniente da sanzioni comminate nei confronti dei contravventori. Si confronti, ad esempio, un'iscrizione di Philippi⁸⁰, in cui si legge dell'avvenuta costruzione di strumenti di misura utilizzando quarantaquattro libbre di bronzo *ex mensuris iniquis*⁸¹, nonché un'iscrizione rinvenuta ad *Ariminum*, in cui si legge della costruzione di una stadera e dei relativi pesi *ex iniquitatibus mensurarum et ponderum* da parte degli edili *C. Septimius Candidus* e *P. Munatius Celer*⁸². Si confronti,

⁷⁹ Cfr., per tutti, B. BORGHESI, *Œuvres complètes. II, œuvres épigraphiques*, Paris, 1865, 341 s.; C. DE RUYT, *Macellum. Marché alimentaire des Romains*, Louvain-La-Neuve, 1983, 94 e 136; N. TRAN, *Les cités*, cit., 345 nt. 89

⁸⁰ AE 1935, 49 (Dessau 5610): *Aequitatem Augusti et Mensuras M(arcus) Cornelius P(ublii) f(ilius) Vol(tinia) Niger P(ublius) Valerius P(ublii) f(ilius) V(oltinia) Niger aed(iles) d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendas) c(uraverunt) in di opus coiectum est ex mensuris iniquis aeri p(ondo) XXXXVIII*. Sul'iscrizione cfr., per tutti, P. LEMERLE, *Inscriptions latine set grecques de Philippes*, in *BCH* 58 (1934), 457 ss.; A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y administración*, cit., 139.

⁸¹ Cfr. C. DE RUYT, *Macellum*, cit., 321.

⁸² CIL XI 6375 (ILS 5613): *ex iniquitatibus mensurarum et ponder(um) C. Septimius Candidus et P. Munatius Celer aed(iles)*

inoltre, un'iscrizione rinvenuta a *Histonium* in cui si legge della costruzione di *panarii* "ex metr[etis et ponderib]us iniquis"⁸³ o, ancora, un'iscrizione proveniente dalla Gallia Narbonensis⁸⁴ nella quale sembra farsi riferimenti tanto al ricavato da multe, quanto al materiale risultante dagli strumenti di misura confiscati⁸⁵.

stateram aeream et pondera decret(o) decur(ionum) ponenda. Sull'iscrizione cfr., tra gli altri, W. LIEBENAM, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig, 1900, 366 nt. 4; E. LEMERLE, *Inscriptions*, cit., 460; G. CAMODECA, *Curatores rei publicae I*, in *ZPE* 35 (1979), 234; F. LAMBERTI, *Un caso*, cit., 365; E. HÖBENREICH, *Annona*, cit., 255; J.M. FRAYN, *Markets*, cit., 111.

Nelle fonti sono testimoniati anche casi di modificazione delle misure da collegarsi non con la loro irregolarità, bensì piuttosto alla necessità di adeguare la misura originaria a quella nuova. Si veda, ad esempio, CIL X 793 (ILS 5602).

⁸³ CIL IX 2854 (ILS 5591). Si vedano E. LEMERLE, *Inscriptions*, cit., 461; A. MARINUCCI, *Le iscrizioni del Gabinetto archeologico di Vasto*, Roma, 1973, 30. Nel senso della costruzione di misure di pane "en utilisant des faux poids et mesures saisis" cfr. C. DE RUYT, *Macellum*, cit., 94, 349. Sul testo si confronti «*Bread Baskets on the Marketplace* » ? A Short Note on CIL IX 2854 (ILS 5591), in *ZPE* 167 (2008), 204 ss.

⁸⁴ CIL XII 1377 (ILS 5614): *L. Veratius Rusticus aed(ilis) pa<g>(i) Bag(---), leg(e) beneficiaria ex multis et aere fracto.*

⁸⁵ Cfr., per tutti, E. LEMERLE, *Inscriptions*, cit., 461; S.M. MARENGO, *Le multae*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in occidente e in oriente, Actes de la Xe rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain*, Roma, 1999, 83.

La previsione di sanzioni pecuniarie trova a sua volta conferma nella *Lex Irnitana*, in cui è indicata la facoltà per gli edili del municipio di *multae dictio* nel quadro dei poteri loro spettanti, dunque anche rispetto a pesi e misure (Cap. 19, ll. 11 ss.)⁸⁶, con la possibilità, per il condannato, di fare appello davanti al consiglio dei decurioni.

6. Accanto a quelli ora veduti, le fonti attestano altri interventi contro coloro che abbiano posto in essere comportamenti legati alla falsificazione e/o all'uso di strumenti di misura e pesi non regolamentari.

Rispetto al mondo greco, nella sezione finale del più volte menzionato decreto ateniese (ll. 56-60) è fissata la pena prevista per i ladri nei confronti di coloro che, privati, schiavi pubblici o magistrati, abbiano falsificato pesi e strumenti di misura conservati sull'Acropoli, nella Skias, nel Pireo, ad Eleusi. Il giudizio su tali reati è

⁸⁶ Cfr. *supra* nt. 50.

affidato al tribunale dell'Areopago⁸⁷, competente in generale per la punizione dei reati di falso⁸⁸.

All'età repubblicana⁸⁹ risale inoltre l'emanazione della *lex Silia de ponderibus publicis*⁹⁰. Nel plebiscito, alla fissazione dell'equivalenza tra alcune misure di capacità e il peso in libbre, nonché del rapporto tra unità e

⁸⁷ Sull'areopago cfr., tra gli altri, O. DE BRUYN, *La compétence de l'Aréopage en matière de procès publics des origines de la polis athénienne à la conquête romaine de la Grèce (vers 700-146 avant J.-C.)*, Stuttgart, 1995, *passim*; M. BERTI, *L'egemonia dell'Areopago ad Atene ([Aristot.] Ath. Pol., 23. 1-2)*, in S. CATALDI (a cura di), *Poleis e politeiai. Atti del Convegno Internazionale di Storia greca, Torino, 29 maggio-31 maggio 2002*, Alessandria, 2004, 133 ss.

⁸⁸ Cfr. Tac. *Ann.* 2.55: *Etiam vetera obiectabat, quae in Macedones in prospere, violenter in suos fecissent, offensus urbi propria quoque ira quia Theophilum quendam Areo iudicio falsi damnatus precibus suis non concederent*. Sul collegamento tra questo brano e il decreto ateniese quivi analizzato cfr., tra gli altri, K. HARTER-UIBOPUU, *Anlassverfahren für Appellationen an Mark Aurel*, in *ZSS* 125 (2008), 236; J. FOURNIER, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'Empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, Athènes, 2010, 151. Nel testo non è specificato quale tipo di reato di falso fosse stato commesso. Parte della dottrina reputa che la condanna sia di falso testamentario, per la frequenza con cui esso veniva realizzato nell'epoca in questione (P. GRAINDOR, *Athènes sous Auguste*, Le Caire, 1927, 107). In assenza di altri elementi sembra tuttavia più cauto non pronunciarsi in merito. Questa linea è seguita anche da J. FOURNIER, *Entre tutelle romaine*, cit., 151.

sottomultipli, segue la previsione delle sanzioni contro i magistrati che abbiano falsificato misure e pesi pubblici da utilizzarsi per la taratura o abbiano fatto falsificare tali pesi e misure o fossero stati d'accordo con il comportamento fraudolento di un terzo avente ad

⁸⁹ La datazione di questo provvedimento è assai incerta. Per una sintesi delle opinioni espresse in proposito cfr. M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Pavia, 1991, 70 s.; F. SINI, *Interpretazioni giurisprudenziali in tema di inviolabilità dei tribuni della plebe (a proposito di Tito Livio 3.55.6-12)*, in *Diritto @ Storia* 2 (2003) (<http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/asini.pdf>); G. NICOSIA, *La legis actio per conditionem e la novità dell'intervallo dei trenta giorni*, in *Annali Palermo* 53 (2009), 65. L'autore da ultimo menzionato correttamente esclude, contrariamente all'opinione sostenuta da altra parte della dottrina (65), che questo intervento sia da identificare con la *lex Silia* in materia processuale.

⁹⁰ Fest. sv. *Publica pondera* (288, 31-36): *Publica pondera*, <ad legitimam normam exacta fuisse> ex ea causa Iunius in <libro... de Potestatibus ... colligi>t, quod duo Sillii P. et M. tribuni pl. rogarint his verbis: <aediles qui nunc sunt ex hac lege curanto ... > ex ponderibus publicis, quibus hac tempestate populus ostie solet, uti +coaequatur+ se dolo malo: uti quadrantal vini octaginta pondo siet; congius vini decem pondo siet; sex sextari congius siet vini; duodequingenta sextari quadrantal siet vini; sextarius aequus +aequo cum librario siet; sed de quinque librae+ in modio sient. Si quis magistratus adversus hac dolo malo pondera modiosque vasaque publica [modica] minora maiorave faxit iusseritve fieri dolumve adduit quo ea fiant, eum

oggetto gli stessi, sanzioni che giungono fino al sequestro della metà del patrimonio dell'offensore.

In età classica, principalmente per impulso degli imperatori, si assiste ad un inasprimento delle sanzioni comminate nei confronti di coloro che abbiano tenuto comportamenti fraudolenti attraverso pesi e misure. In un testo di Modestino tratto dal *de poenis* ed inserito all'interno del titolo *de lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano*⁹¹ è ricordato un *decretum divi Hadriani*⁹² con il quale era stata ordinata la *poena*

quis volet magistratus multare, dum minore patri familias taxat liceto <? Eiusque pecuniae petitio esto;> sive quis in sacrum iudicare voluerit, liceto. Sul testo cfr. J.D. CLOUD, A 'Lex de ponderibus' (*Festus*, p. 288 L.), in *Athenaeum* 63 (1985), 405 ss.; da ultimo brevemente anche A.D. PÉREZ ZURITA, *Control y administración*, cit., 124 s.; R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, II, cit., 291 nt. 29.

⁹¹ Mod. 1 *de poen.* D. 48.10.32.1: *Si venditor mensuras publice probatas vini, frumenti vel cuiuslibet rei, aut emptor corruperit dolove malo fraudem fecerit: quanti ea res est, eius dupli condemnatur: decretoque divi Hadriani praeceptum est in insulam eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent.*

⁹² Nella prima porzione del testo si asserisce che il commerciante (venditore o compratore) che abbia frodato l'altro contraente attraverso l'impiego di pesi e misure verificati pubblicamente maggiori o minori rispetto a quelli corretti deve essere condannato al *duplum*. E' verosimile che tale condanna conseguisse all'esperimento dell'*actio furti nec manifesti*, come evidenziato da R. SCEVOLA, *Utilitas publica*. II, cit., 297. A suffragio di tale ipotesi potrebbe concorrere la sanzione prevista nel

della *relegatio in insulam* nei confronti di coloro *qui pondera aut mensuras falsassent*, intervento di cui è dubbio il suo collegamento con un testo di Ulpiano tratto dall'ottavo libro *de officio proconsulis* (D. 47.11.6.2)⁹³, nonché la sua relazione con l'annona. Alle frodi metrologiche perpetrate a danno dell'annona è,

summenzionato decreto ateniese nei confronti dei falsificatori di pesi e misure conservati nella Skias, al Pireo, ad Eleusi e sull'Acropoli. Anche in tal caso, invero, come veduto, la pena indicata era quella prevista per i ladri.

⁹³ Ulp. VIII *de off. proc.* D. 47.11.6.2, tratto dall'ottavo libro di Ulpiano del *de officio proconsulis*, nel quale si legge: *Sed et divus Hadrianus eum, qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit.* Attese le finalità del presente contributo, non è possibile analizzare analiticamente i diversi elementi che si pongono a favore o contro l'identità dei due provvedimenti, nonché le possibili soluzioni in grado di conciliare il contenuto dei due testi. Sul problema del rapporto tra i due passi cfr. in particolare E. HÖENREICH, *Annona*, cit., 254, in part. 263 ss., cui *adde*, da ultimo, R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, cit., in part. 297 ss. nt. 33, ove richiami alla dottrina precedente. In via del tutto riassuntiva, i sostenitori dell'identità dei due provvedimenti mettono in rilievo la loro riferibilità ad Adriano, nonché la circostanza per cui si tratta di interventi in tema di frodi metrologiche. Per la diversità delle due statuizioni si evidenzia, invece, la differente condotta che, sulla base del tenore letterale del testo, sembrerebbe essere stata sanzionata, falsificazione nel caso dell'intervento riferito da D. 48.10.32.1, semplice detenzione sulla base del dettato di D. 47.11.6.2, nonché il nesso, assente in D. 48.10.32.1, tra la decisione adrianea menzionata da Ulpiano e i comportamenti illeciti perpetrati a danno dell'annona analizzati nel paragrafo

invece, sicuramente da ricondurre un precedente intervento di Traiano, emesso nella forma dell'editto, con cui l'imperatore aveva sancito l'applicazione delle sanzioni previste dalla *lex Cornelia de falsis*⁹⁴. Nella medesima direzione della punizione di comportamenti contro l'annona legati alla misurazione e alla pesatura dei prodotti si colloca altresì un testo tratto dal primo libro delle *Sententiae* di Paolo (D. 48.19.37)⁹⁵, nel quale si individua nei confronti dei *dardanarii* l'applicazione, *propter falsum mensurarum modum*, di differenti sanzioni a seconda della condotta tenuta.

7. Le testimonianze vedute consentono di affermare, in conclusione, la presenza di una costante ed articolata gamma di interventi da parte delle autorità al fine della precedente (su cui *infra* brevemente nel testo).

⁹⁴ Ulp. 8 *de off. proc.* D. 47.11.6.1: *Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de quibus divus Traianus edictum proposuit, quo edicto poenam legis Corneliae in eos statuit, perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset signasset recitasset damnatus esset.* Anche rispetto a questo intervento si rimanda, oltre all'ampia analisi di E. HÖBENREICH, *Annona*, cit., 233 ss., alla recente indagine di R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, II, cit., 289 ss., ove ampia disamina delle diverse ipotesi interpretative proposte intorno al testo in questione.

⁹⁵ Cfr. ancora una volta l'accurata esegesi di R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, II, cit., in part. 300 ss.

prevenzione e della punizione di condotte fraudolente in ambito metrologico perpetrate nell'esercizio di attività commerciali. La predisposizione di pesi e misure campione posti sotto custodia, la circolazione di strumenti verificati dai magistrati competenti, la costante vigilanza nei mercati da parte dei suddetti magistrati con la possibilità di intervento nel caso di irregolarità, la comminazione di sanzioni penali anche gravi, con inasprimenti in età classica, costituiscono le più significative forme di intervento in materia tese ad incrementare la sicurezza dei mercati. Ciò appare tanto più singolare se si pone mente al valore della bilancia, simbolo dell'*aequitas* e della *iustitia*, o se si pensa alle parole di Vitruvio, il quale nell'elogiare l'invenzione di questo strumento afferma che esso *vindicat ab iniquitate iustis moribus vitam*⁹⁶, o ancora si rammenta l'affermazione di Elio Aristide, che, nell'*Inno a Posidone*, ricorda coloro che inventarono “stazm© te kaØ zug© kaØ mÿtra kaØ tá —n toêtoiV d×kaion”⁹⁷. Un'ambivalenza, questa, ribadita nelle diverse tradizioni intorno all'invenzione di pesi e misure. Gorgia⁹⁸, ad esempio, nell'attribuire la loro creazione a Palamede e definendoli comodi mezzi di scambio nei rapporti commerciali, li colloca tra le invenzioni che hanno saputo rendere la vita umana facile da difficile che era.

⁹⁶ Vitruvius *De architectura* 10.1.6.

⁹⁷ Aristides 46.29.

⁹⁸ DK 82 B 11a 30.

Ben diversamente Alcidamante⁹⁹, sempre riferendo tale creazione a Palamede, indica gli stessi come “risorse agli inganni e alle menzogne dei mercanti e dei venditori di piazza”¹⁰⁰. A dimostrazione di come tale duplice caratterizzazione di *pondera* e *mensurae*, espressione di ordine ed oggettività matematica e dunque di eguaglianza, mezzi di imbroglio e di guadagni disonesti, abbia costantemente e inevitabilmente caratterizzato e accompagnato la creazione, la diffusione e l’utilizzo di tale *instrumentum*.

⁹⁹ *Od.* 27-28.

¹⁰⁰ S. GRIMAUDDO, *Misurare*, cit., 19. Cfr., in generale, la puntuale indagine dell’autrice in merito alle diverse tradizioni intorno all’origine di pesi e misure (11 ss.).